

IN BREVE n. 023-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Altra bufera sulle pensioni contributive.

Dal prossimo anno le pensioni liquidate col sistema misto saranno un po' più leggere per l'entrata in vigore dei nuovi coefficienti di trasformazione (i moltiplicatori fissati per legge per calcolare l'importo annuo dell'assegno).

I nuovi coefficienti sono più bassi dei precedenti perché tengono conto dell'aumento della durata media della vita e quindi del periodo durante il quale si continuerà a percepire la pensione.....ma quanti non arrivano alla pensione? O muoiono dopo pochi mesi o pochi anni di pensione? Quali poi sono le previsioni sociali per l'anziano e le sue disabilità, tenendo presente che durante l'arco lavorativo con la fiscalità ha contribuito anche per un sociale che in Italia viene quasi del tutto ignorato. Una rivalutazione agganciata al Pil e dei coefficienti di trasformazione più bassi (e non è detto che non vengano in seguito ulteriormente rivisti al ribasso) peseranno sempre di più nel prosieguo degli anni.

Perché dunque non introdurre una contribuzione previdenziale flessibile con aumenti volontari delle aliquote e uno sgravio fiscale dei trattamenti di pensione graduato con l'aggancio all'età del pensionato?

RETRIBUZIONI AL SEGGIO ELETTORALE

Il occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi statali o regionali, i lavoratori che adempiono funzioni presso uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Con la legge n. 69/1992 è stata fornita un'interpretazione autentica in materia di trattamento dei lavoratori con funzioni presso gli uffici elettorali. Con essa si è stabilito che gli stessi hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Pertanto, i lavoratori dipendenti nominati ai seggi vedranno riconosciute come lavorative le giornate al seggio in occasione delle prossime elezioni.

Il diritto alla retribuzione compete per ogni giornata di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno.

In particolare, il lavoratore chiamato ai seggi avrà diritto, per le giornate di assenza, alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato. Per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, percepirà tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti.

Per le giornate di mancato riposo, potrà optare per riposi compensativi al posto della retribuzione aggiuntiva.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (per esempio, il sabato nella settimana corta) sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta a quella normalmente percepita o, in alternativa,

recuperati con una giornata di riposo compensativo; la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione.

La rinuncia al riposo deve comunque essere accettata dal lavoratore.

Il riposo compensativo deve essere fruito con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

LA SCELTA DELLE FERIE

Il dipendente può essere collocato in ferie unilateralmente, anche con breve preavviso, dal datore di lavoro. Al contrario, non può decidere arbitrariamente il periodo in cui assentarsi: serve sempre l'OK della azienda.

Il principio è stato espresso in numerose sentenze della Cassazione (12 giugno 2001 n. 7951, 11 febbraio 2000 n. 1557, 18 giugno 1988 n.4198).

Tuttavia il potere riconosciuto al datore di lavoro deve essere esercitato secondo buona fede e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva e con un preavviso tale da consentire una organizzazione conveniente del riposo concesso.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Studi di settore, in arrivo 100mila lettere a contribuenti "anomali"

In arrivo 105mila lettere a contribuenti soggetti agli studi di settore le cui comunicazioni relative al triennio 2005-2007 presentano rilevanti anomalie. Alla vigilia del primo appuntamento relativo al versamento dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate ripete l'esperienza degli anni scorsi, quando furono inviate complessivamente circa 200mila lettere (in particolare, 113mila nel 2007 relative al triennio 2003-2005 e 81mila nel 2008 relative al triennio 2004-2006).

Lo scopo è lo stesso: dissuadere i contribuenti dal porre in essere comportamenti fiscali non corretti attraverso una azione preventiva. Nella lettera viene, infatti, precisato che, qualora le anomalie evidenziate saranno riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2008, la posizione del contribuente verrà inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.

Le lettere riguardano contribuenti che presentano anomalie dovute alla omessa o non corretta indicazione di dati determinanti per l'applicazione degli studi stessi. Le anomalie segnalate riguardano incoerenze relative alla gestione del magazzino, incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali e quelle relative ai beni strumentali.

La comunicazione inviata al contribuente resta comunque un invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2008, allo scopo di scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti.

Anche quest'anno l'Agenzia, per agevolare lo scambio di informazioni con i contribuenti soggetti agli studi, renderà disponibile un software, scaricabile gratuitamente dal sito Internet. Il prodotto informatico sarà disponibile entro il mese di luglio e consentirà ai contribuenti di segnalare eventuali imprecisioni riscontrate nella comunicazione e di indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia.

Ulteriori comunicazioni saranno inviate ai contribuenti attraverso gli intermediari incaricati di trasmettere la dichiarazione relativa allo scorso anno.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Unicoweb e UnicowebMini, la dichiarazione viaggia online

Il modello 2009 compilato in tre mosse

La dichiarazione online raddoppia e diventa ancora più alla portata di tutti. Unico mini sbarca su internet e si affianca a Unicoweb, il prodotto per la compilazione del modello Unico PF ordinario, che compie un anno. Anche i contribuenti con i redditi più comuni, che da quest'anno possono utilizzare il modello supersemplificato "Unico mini", possono così compilare e trasmettere la dichiarazione dei redditi comodamente da casa, seduti al proprio pc. Infatti, come Unicoweb, anche UnicowebMini viaggia online: in altre parole, per usarlo basta avere un computer e un collegamento a internet e non c'è bisogno di scaricare alcun software.

Fare tutto da soli? Semplice

Compilare e trasmettere all'Agenzia la dichiarazione dei redditi modello Unico è semplice e comodo. Occorre però prima avere un codice pin, che può essere richiesto tramite il sito internet dell'Agenzia compilando un apposito modello. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del codice pin, mentre le successive 6 saranno recapitate direttamente a casa del contribuente entro 15 giorni, insieme alla password per il primo accesso. In alternativa, il pin può essere richiesto presentandosi, con un documento di riconoscimento, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia. E non è tutto: anche il call center delle Entrate - che risponde al numero 848.800.444 - è a disposizione dei contribuenti che vogliono "accreditarci" per poter utilizzare i servizi online dell'Agenzia.

Passo 1: dimmi che redditi hai e ti dirò che modello devi usare

Una volta ottenuto il pin, basta collegarsi alle pagine dedicate ai servizi telematici accessibili anche dal sito internet dell'Agenzia (box "Servizi telematici" in home page), e inserire le proprie credenziali: codice fiscale e password. Il codice pin servirà in un secondo momento, e cioè - se si desidera accedere al servizio di compilazione e trasmissione via web del modello Unico - non appena selezionata la voce "Unico web" nel menù "Strumenti". A questo punto un brevissimo test aiuterà il contribuente a capire quale modello è il più adatto a lui: se Unico tradizionale o Unico mini. Infatti non tutti possono usare il modello ridotto: la versione "mignon" è dedicata ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito uno o più tipi di redditi tra: redditi di terreni e di fabbricati, di lavoro dipendente o assimilati, di pensione, derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e che intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti e delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.

Gli altri, invece, saranno dirottati su Unicoweb, ma non se si tratta di contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva: questi ultimi, infatti, non potranno fare a meno di optare per Uniconline e dovranno, di conseguenza, scaricare sul pc il relativo software. Grazie al test, però, non è necessario conoscere a menadito a quali condizioni è possibile utilizzare l'uno o l'altro software: basterà infatti rispondere a poche, semplici, domande per essere correttamente indirizzati.

Passo 2: Unicoweb e UnicowebMini, step dopo step verso l'invio

Una volta entrati nella procedura, il sistema guida il contribuente alla compilazione della dichiarazione. Optando per la "precompilata", l'applicazione mette inoltre a disposizione una serie di informazioni presenti nella dichiarazione Unico o 730 presentata nel 2008 e offre la possibilità di visualizzare i versamenti fatti nel 2008 tramite F24. Non bisogna essere necessariamente dei navigatori provetti: il sistema, infatti accompagna passo passo l'utente alla compilazione di quadri e righe, mostra all'occorrenza le istruzioni (non è dunque necessario avere il modello cartaceo a portata di mano!), segnala con icone e messaggi di errore eventuali incongruenze o dati inesatti.

Ma il vantaggio più grande è non dover fare i calcoli: è il programma, infatti, che liquida l'imposta.

Passo 3: click, e la dichiarazione è trasmessa

Dopo aver compilato e confermato tutti i quadri, è possibile stampare la dichiarazione, per rileggerla e controllarla sulla carta, o inviarla direttamente cliccando su "Invia dichiarazione". La ricevuta sarà immediatamente disponibile alla voce "Ricerca ricevute" (secondo menù a sinistra: "Ricevute"), mentre, cliccando su "F24 web" sarà possibile pagare contestualmente le relative

imposte tramite l'applicazione "F24 da Unico web 2009 PF". Vale la pena di ricordare che il termine ultimo per l'invio di Unico da parte delle persone fisiche è fissato al 30 settembre.

INPS - INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

L'INPS, con circolare n. 78 del 29 maggio 2009, ha fissato il tasso di dilazione al 7%: ugualmente, a partire dal mese di maggio 2009, l'aliquota applicabile al differimento del termine per il versamento dei contributi è pari al 7%. Tutto ciò è conseguenza della diminuzione all'1% del tasso di riferimento della Banca centrale europea.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 28 maggio 2009 n. 78 (documento 131)

PERIODO FORMATIVO e SCATTI DI ANZIANITA'

Con sentenza n. 11933 del 22 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che il periodo di formazione e lavoro antecedente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato può con accordo sindacale di natura collettiva, non essere computato ai fini degli scatti di anzianità. Secondo la Suprema Corte tale accordo non si pone in contrasto con la norma legale, atteso che riconosce l'anzianità di servizio ma, allo stesso tempo, decurta una parte della retribuzione (legata agli scatti) sulla base del presupposto legittimo che il dipendente, proprio perché in formazione o in addestramento, ha fornito un apporto ridotto alla produttività dell'impresa.

Ovviamente, tale principio, dettato dalla Cassazione sulla scorta del contratto di formazione e lavoro, oggi sostanzialmente abolito (se si eccettuano alcuni "residui" nel settore pubblico), può valere sia per i contratti di inserimento ex art. 54 del D.L.vo n. 276/2003 che per l'apprendistato nelle sue varie forme.

CONCORSO DI COLPA DEL DIPENDENTE E RISARCIMENTO

Con sentenza n. 9698 del 23 aprile 2009, la Cassazione ha affermato che ove risulti l'imprudenza del lavoratore infortunato, va configurato un concorso di colpa nella causazione dell'evento a carico del dipendente.

AGENZIA ENTRATE - ASSEGNI CIRCOLARI

I compensi per prestazioni professionali corrisposti a mezzo assegno circolare si ritengono percepiti, ai fini Irpef, all'atto materiale della consegna del titolo e non nel momento in cui il titolo viene effettivamente incassato.

Agenzia entrate - risoluzione 29 maggio 2009, n. 138/E

Nella fattispecie trattasi di un contribuente esercente attività di ingegnere che per una prestazione professionale effettuata nell'anno 2008, ha emesso fattura nello stesso anno, a fronte della quale ha ricevuto un assegno circolare nello stesso 2008 che ha versato sul proprio c/c bancario nell'anno 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 29 maggio 2009
n. 138/E (documento 132)**

SCADENZE FISCALI 2009

Con la pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale di sabato 28 febbraio 2009 della L.14/2009 (conversione del decreto "milleproroghe" 207/2008), è entrato ufficialmente in vigore il nuovo calendario fiscale.

	Scadenza attuale	Scadenza precedente
Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap)	30 settembre 2009	31 luglio
Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires)	Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d'imposta	Ultimo giorno del settimo mese successivo quello di chiusura del periodo d'imposta
Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA	30 settembre 2009	31 luglio
Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico	30 aprile 2009	30 aprile
Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati	1 giugno 2009	31 maggio
Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770)	31 luglio 2009	31 marzo
Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta	15 luglio 2009	25 giugno
Obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale	dal 2010	dal 2009

ATTENZIONE: coloro che sono soggetti agli studi di settore, per quest'anno, il termine ultimo per il pagamento del saldo e degli acconti UNICO09 slitta al 6 luglio, mentre sino al 5 agosto potranno pagare con la sola maggiorazione dello 0,4%.

AGENZIA ENTRATE - MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E/09 del 26 maggio 2009, fornisce le risposte ai quesiti formulati dalle associazioni di categoria con particolare riferimento ai nuovi criteri di determinazione del valore della produzione agli effetti dell'IRAP per le società di capitali ed enti commerciali, per le imprese assicurative e per gli istituti di credito ed enti finanziari.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 26 maggio 2009 n. 27/E (documento 133)

BONUS PRIMA CASA

Con chiarimenti forniti con la risoluzione 142/E del 4 giugno 2009 l'Agenzia delle entrate spiega che è possibile applicare le agevolazioni per l'acquisto della prima casa anche per immobile contiguo, purchè vada a costituire insieme all'abitazione principale un unico immobile e non possieda caratteristiche di lusso (l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza, il contribuente non deve essere titolare di altri diritti reali su immobili presenti nello stesso comune, diversi dall'abitazione da ampliare, e non deve aver usufruito delle agevolazioni prima casa per immobili diversi da quello da ampliare).

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 4 giugno 2009 n. 142/E
(documento 134)**

AGENZIA ENTRATE - COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA'

L'Agenzia delle Entrate ha attivato una casella di posta elettronica dedicata per fornire chiarimenti sulle comunicazioni di irregolarità relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni UNICO SC 2007, presentate per il periodo d'imposta 2006 dalle società di capitali.

Il servizio è a disposizione degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a quello dei consulenti del lavoro e ai consulenti tributari, dotati di posta elettronica certificata.

I professionisti interessati a questo nuovo canale "dedicato" possono rivolgersi all'Ordine o Associazione di appartenenza per conoscere l'indirizzo di posta elettronica e le relative modalità operative.

Le richieste di assistenza saranno gestite dal Centro operativo di Venezia, ufficio funzionalmente collegato alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, particolarmente esperto in materia di trattamento delle dichiarazioni presentate dalle società di capitali.

MEDICINA DIFENSIVA

Da una indagine della Società Italiana di Chirurgia (Sic) su 307 chirurghi intervistati l'83% dichiara di avere inserito in cartella clinica annotazioni evitabili, il 69,8% confessa di avere proposto il ricovero di un paziente in ospedale nonostante il malato fosse gestibile ambulatorialmente, il 61,3% non nasconde di avere prescritto un numero di esami diagnostici maggiore rispetto al necessario il 58,6% di avere fatto ricorso alla consultazione non necessaria di altri specialisti, il 51,5% di avere prescritto farmaci non necessari, il 26,2% di avere escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti, oltre le normali regole di prudenza. Quanto alle principali motivazioni che inducono a comportamenti difensivi, l'80,4% del campione intervistato dichiara, appunto, il timore di un contenzioso medico-legale.

Nell'arco di 10 anni, dal 1995 al 2005, il numero dei sinistri denunciati alle imprese di assicurazione in Italia, nel campo della responsabilità civile nel settore sanitario, sarebbe passato dal poco più di 17mila a circa 28.500, facendo registrare un incremento del 65% (dati Ania, 2007).

MATERNITA' e TERMINI PER IL RICORSO INPS

Con sentenza n. 12718 del 12 maggio 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il termine di decadenza per poter proporre l'azione giudiziaria (previsto dall'art. 47 del DPR 639/70) decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. I predetti termini vanno calcolati a decorrere dalla data di

presentazione della domanda amministrativa. Nel caso proposto alla Suprema Corte, in caso di mancata pronuncia dell'Inps sulla richiesta di prestazione, l'azione giudiziaria può essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Inps o dalla data di scadenza del termine fissato per la pronuncia della decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda di presentazione..

D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1970, n. 227.

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153 , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

Art. 47

Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.